

## LM87 ----- Migrazioni, cittadinanza e pluralismo religioso

### Lezione n. 15 - LIBERTA' RELIGIOSA ALIMENTARE

**Diritto al cibo.** Il diritto al cibo è un diritto umano fondamentale, riconosciuto dalle disposizioni giuridiche internazionali (art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti umani) ed è addirittura previsto e protetto in maniera diretta da 24 costituzioni nel mondo. La sua progressiva costituzionalizzazione ha permesso a molti Paesi di tradurre il generico dovere di nutrire, previsto dalle carte internazionali, in pubblici obblighi giuridici, specifici. Nella nostra Costituzione non esiste un "diritto al cibo" ma esso ha una protezione indiretta, in primis con l'adesione dell'Italia ai trattati internazionali che lo garantiscono e, in secondo luogo, con riferimento al diritto della "dignità umana" (anche se lo stesso non è previsto nella nostra carta costituzionale). Al "dovere" del cibo si contrappone il "diritto al cibo", che deve essere garantito dallo Stato. Esso si configura, quindi, sia come un diritto soggettivo che come un interesse legittimo. E', ad esempio, un diritto soggettivo quando presenta dimensioni ascrivibili alle libertà (es. la libertà religiosa) o ai diritti sociali (come il diritto alla salute). Invece, la gestione di servizi pubblici relativi al cibo (come per le mense scolastiche, ospedaliere, carcerarie) configura un interesse legittimo.

Il modo in cui ci si avvicina al cibo e all'alimentazione contribuisce alla definizione dell'identità culturale della persona in una duplice prospettiva: 1. interna soggettiva (rafforzando il senso di appartenenza a un gruppo attraverso la condivisione delle scelte alimentari); 2. esterna comunicativa (contribuendo a determinare come gli altri ci percepiscono). L' art. 9 Cost., nella sua interpretazione estensiva, comprende non soltanto il patrimonio culturale "statico", ma le c.d. attività culturali: quindi, le tradizioni alimentari in quanto espressione di tradizioni e consuetudini culturali rientrano nelle "testimonianze di memoria" che legislatore non deve soltanto tutelare, ma altresì promuovere attraverso interventi attivi. In tal senso ciò che viene protetto non è soltanto il cibo come bene culturale ma altresì la posizione giuridica soggettiva dell'individuo che lo produce o lo consuma. Può essere ricondotto anche al diritto alla libertà di religione e di espressione (artt. 19 e 21 Cost.); viene in rilievo anche il "diritto alla cultura" se intendiamo il diritto a consumare determinati alimenti o produrre determinati alimenti senza ingerenze da parte dello Stato (l'esempio tipico è quello della macellazione rituale).

Se parliamo di obblighi positivi di intervento dobbiamo fare riferimento a quelle ipotesi in cui lo Stato deve garantire che le minoranze culturali abbiano la possibilità di accesso ad alimenti particolari o prodotti secondo specifici metodi di preparazione (soprattutto nelle strutture statali quali quelle carcerarie, ospedaliere e scolastiche), vero banco di prova della tenuta dei principi costituzionali. Ricordiamo che tale previsione è contenuta (solo) nell'intesa con le comunità israelitiche. Un esempio della sensibilità del

legislatore in tal senso si è avuta con il dpr 230 del 2000 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario” il cui art. 11 dispone che la formulazione delle tabelle del vitto deve tener conto, per quanto è possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose. Ancora, abbiamo un dpr del 2005, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio italiano, in cui si ribadisce che l'ordinamento penitenziario consente a tutti detenuti la libertà di professare praticarsi e istruirsi nella propria fede religiosa a cui corrisponde un dovere dell'amministrazione di predisporre gli strumenti per renderla operativa (per il vitto e nel rispetto delle regole del Ramadan per gli islamici). Nel 2009 è stato firmato un Accordo tra la regione Lombardia la comunità ebraica per il servizio di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie di ricovero e cura per poter usufruire del servizio pasti kosher.

Altra problematica è quella relativa alla fase della distribuzione commercializzazione, rilevante dal punto di vista del diritto per quanto riguarda le disposizioni di legge, atte a certificare la conformità dei prodotti alle regole alimentari religiose, attraverso l'utilizzazione di veri e propri marchi.

**Cibo e religioni.** La maggioranza delle religioni attribuisce al cibo, in maniera più o meno determinante, un significato tale da giustificare la predisposizione di regole che condizionano a vari livelli la vita del fedele; dal divieto di consumare determinati alimenti = divieti oggettivi, ai divieti di consumare del cibo in determinati periodi = digiuno, o in determinati momenti religiosi = divieti temporali, oltre gli obblighi di consumare specifici nutrimenti, ricondotti a pratiche religiose. Una delle caratteristiche delle regole alimentari religiose è rappresentata dal fatto che la loro applicazione non attiene unicamente al “foro interno”, alla sfera meramente spirituale individuale, ma richiede comportamenti che diventano rilevanti nell'ambito secolare. Il concreto rispetto delle regole alimentari religiose è, dunque, condizionato nei nostri ordinamenti non soltanto dal comportamento del fedele, ma anche dal sistema di relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose, nonché dal grado di libertà religiosa effettivamente garantito dall'ordinamento giuridico.

Le religioni non soltanto hanno valorizzato culturalmente l'alimentazione ma l'hanno sacralizzata, seppure in modi diversi, perché hanno determinato oltre i divieti alimentari, le circostanze in cui certi cibi possono essere consumati o adoperati nei rituali religiosi. Il cibo in tal caso non diventa solo parte dell'individuo che lo incorpora, ma contribuisce alla formazione dell'identità di un gruppo che condivide determinate regole alimentari. Ciò consente di individuare la produzione di valori culturali relative alle limitazioni secondo un codice binario – permesso/ vietato - - oppure a base plurima: vietato/ permesso/ consigliato. Le regole alimentari religiose si esternalizzano su principi fondati sulla volontà divina, a prescindere da motivazioni di carattere empirico o razionali. Tali modalità di esternalizzazione si collegano al concetto di tabù, sulla base di norme etiche o giuridiche di provenienza sconosciuta. Ci sono poi regole alimentari che derivano da norme confessionali

che non impongono, ma consigliano un determinato comportamento alimentare. Si pensi per esempio alla pratica del vegetarianismo per la Chiesa Avventista del settimo giorno la quale non dipende da un comando divino ma dalla necessità di perseguire uno stile di vita sano per onorare Dio, nel migliore dei modi. Possono, quindi sussistere due componenti: una culturale e una religiosa.

Tali norme possono costituire un potente marcatore di appartenenza culturale a un gruppo addirittura costituire la base per la creazione di regole radicalmente secolari, così come sembra essere avvenuto per i canoni di alimentazione di tipo vegetariano o vegano che oggi, pur essendo ricollegabili a precetti legati all'etica laica, presentano un fondamento che si radica saldamente in numerose tradizioni religiose. Alcuni precetti religiosi hanno rafforzato, invece, regole alimentari già esistenti nel corpo sociale attraverso una serie di norme religiose che strutturano codici culturali già elaborati: come ad esempio il divieto di antropofagia, coprofagia, entomofagia. Le prescrizioni alimentari religiose hanno una duplice valenza in quanto non solo contribuiscono a rendere coeso il gruppo sociale che lo osservano, ma concorrono alla differenziazione di questo gruppo sociale, a formare l'identità collettiva e individuale dei credenti. Essa, infatti, è condizionata anche da modelli comportamentali imposti dalle regole alimentari; allo stesso modo della loro moralità. Il tema dell'alimentazione conduce quindi all'esame dei tre poli dialettici identità-differenziazione - uguaglianza perché le comunità religiose sempre più tenacemente chiedono il riconoscimento e la tutela dei molti aspetti della loro identità, rivendicando un'uguaglianza nella diversità.

Esistono due tipologie di regole alimentari religiose: 1. In quella "classica" si inseriscono i divieti di consumare determinati alimenti = divieti oggettivi, o di consumare cibo = digiuno in particolari periodi dell'anno religioso e sono divieti temporali; 2. tutte le regole connesse all'uso rituale del cibo. Mentre le regole del primo gruppo sono generalmente collocabili tra le pratiche religiose, quelle del secondo, interessando gli aspetti rituali, possono essere oggetto di un distinto trattamento, nell'ambito delle garanzie offerte dagli ordinamenti all'esercizio il diritto di libertà religiosa. Un'ultima relazione può essere connessa rispetto all'attività di distribuzione e commercializzazione del cibo, conformemente alle regole alimentari religiose. Ciò consente di evidenziare come i soggetti interessati a tali regole siano diversi: 1. singoli fedeli; 2. soggetti coinvolti nelle attività di preparazione; 3. anche autorità civili per quanto riguarda la distribuzione. L'assenza di strumenti che possano facilitare l'adeguamento da parte di fedele alle proprie regole alimentari religiose si può trasformare in occasione di discriminazione.

Le religioni producono canoni alimentari frutto delle loro tradizioni e liturgie che si traducono a volte in meri consigli ma più spesso in precetti obbligatori da osservare per il fedele. Il diritto ad alimentarsi secondo la propria fede rientra nell'esercizio fondamentale del diritto di libertà religiosa ed è in tal senso che possiamo parlare di una libertà religiosa

alimentare. Direttamente connesso al problema del cibo vi è il dibattito sull'ecologia, non solo di un'ecologia ambientale ma anche di un'ecologia umana in cui l'essere umano riacquista la sua centralità, sia rispetto all'ambiente in cui vive che rispetto ai mercati economici. Si leva forte il monito delle religioni contro una finanza "non etica". Il messaggio delle religioni è tradizionalmente volto rispetto della natura e ai suoi prodotti. Le normative confessionali sono avvertite dal fedele come obbligatorie e la loro osservanza è frutto di convincimenti della propria coscienza ma anche di abitudini radicate nel tempo. E' quindi possibile parlare di un diritto al cibo inteso non soltanto come equo sostentamento delle persone ma anche come tutela delle proprie scelte alimentari che sono anche scelte di tipo culturale. Il Comitato Nazionale italiano per la Bioetica nel 2006 ha stabilito che nelle istituzioni pubbliche una persona non deve mai essere posta di fronte all'alternativa di cibarsi o di violare le proprie convinzioni religiose o filosofiche e che la garanzia di questo livello minimale costituisce soltanto il primo passo nella prospettiva di una bioetica realmente interculturale.

### **Giurisprudenza italiana.**

In un intervento della Corte di Cassazione del 2013 è stato affermato che le prescrizioni alimentari sono da ritenersi un corollario della pratica rituale e che pertanto dinanzi alla richiesta di un detenuto che chiedeva di poter consumare pasti vegetariani tale diritto doveva essere valutato alla luce degli artt. 2 e 19 Cost. Occorre chiedersi se questo ragionamento, con riferimento alle pratiche alimentari religiose, sia applicabile anche alle altre pratiche alimentari culturali che trovino il loro fondamento in una filosofia, in un convincimento personale.

A confronto due sentenze del TAR di Bolzano. Nel 2017 il tribunale accoglieva il ricorso presentato da un genitore per ottenere una dieta vegana per la figlia iscritta alla scuola dell'infanzia perché la scuola aveva indicato 4 possibili opzioni, tra le quali non era prevista l'opzione vegana, senza fare riferimento a norme/regolamenti. In un caso analogo deciso, sempre dal Tar di Bolzano (n.35, 2018) il tribunale ha rigettato il ricorso non sancendo in assoluto la non pretendibilità di un menù personalizzato, ma, nel caso concreto, evidenziando che l'offerta di 4 menù diversificati, già presente nella regolamentazione comunale, rappresentava una idonea e ragionevole composizione del conflitto tra interesse pubblico e privato.

Con riferimento al diritto dei genitori per le scelte alimentari dei figli l'approccio giurisprudenziale sembra essere pervenuto a un punto di equilibrio ragionevole tra due diverse accezioni del diritto al cibo, individuando nella sua anima "biologica" il limite dell'anima "culturale": quindi l'imposizione di una dieta vegetariana, vegana o macrobiotica per i figli minori, da parte dei genitori, è sicuramente legittima (essendo

riconducibile al diritto culturale dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni morali e filosofiche) purchè tale dieta non provi condanno alla vita o alla salute.

Il più recente intervento è la sentenza n. 2359/2020 con cui il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso proposto da una docente di scuola primaria che richiama il riconoscimento del diritto di poter fruire di un servizio mensa strutturato in modo da poter soddisfare le esigenze alimentari connesse con la dieta vegana, che ella segue in conformità con le sue credenze etico religiose. Ella riteneva di subire una discriminazione, in considerazione del fatto che nell'erogazione dei pasti scolastici esistono già diete differenziate su base religiosa, e perfino sulla base di mere scelte alimentari, come per i vegetariani. Proprio sull'assimilazione della scelta vegana alle scelte religiose, o filosofiche, ha fatto perno il ricorso, invocando l'applicazione della normativa antidiscriminatoria, anche se la stessa non contempla esplicitamente, tra i motivi di discriminazione rilevanti, la scelta vegana. Il Giudice, accogliendo questa impostazione, ha ritenuto che "il regime alimentare vegano appare determinato da convinzioni di natura filosofica e/o religiosa che appaiono meritevoli di tutela nell'ambito di ampio riconoscimento del diritto alla libertà di pensiero riconosciuto dalla Costituzione italiana". Si tratta di una sentenza innovativa proprio per l'assimilazione della scelta vegana alle scelte filosofiche e religiose che prelude l'accesso alla tutela antidiscriminatoria.

**Regole religiose cattoliche.** Nel *Codex iuris canonici* esistono delle norme con riferimento al digiuno ed è stabilito che per legge divina tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza ciascuno a suo modo e sono stabiliti i giorni penitenziali in cui fedeli attendono in modo speciale alla preghiera facciano opere di pietà e di carità. Sono giorni di penitenza della Chiesa universale tutti i venerdì dell'anno e il tempo di Quaresima (can. 1250). E' prescritto che si osservi l'astinenza dalle carni e da altro cibo in tutti i singoli venerdì dell'anno; è prescritta l'astinenza e il digiuno il mercoledì delle ceneri e il venerdì della passione e morte di Gesù (can. 1251). Alla legge dell'astinenza sono tenuti tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni e fino ai 60 anni: in applicazione di questa normativa universale la Conferenza Episcopale Italiana nel 1994 ha stabilito che la legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata ma non impedisce di prendere un po' di cibo al mattino e alla sera; la legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni e delle bevande che sono da considerarsi particolarmente ricercate e costose.

Il "digiuno eucaristico" è quello che deve essere osservato dai fedeli che si accostano alla Sacra comunione e dei sacerdoti che si accingono a celebrarla. E' disciplinato dal codice di diritto canonico il quale impone al soggetto di astenersi, per lo spazio di almeno un'ora prima dalla sacra comunione, da qualunque cibo e bevanda (salvo acqua e medicine) e consente al sacerdote che nello stesso giorno celebra due o tre volte l'Eucarestia di prendere

qualcosa prima della seconda terza celebrazione; permettere inoltre agli infermi di ricevere la sacra comunione anche se hanno preso qualcosa nell'ora precedente. Esso non è collegato alla penitenza, che ha la necessità di conversione del cuore, ma è un debito di onore al Redentore. In base al vecchio codice di diritto canonico del 1917, invece, non era ammesso a ricevere la comunione chi non fosse a digiuno dalla mezzanotte.

**Regole buddiste.** Nell'ottica buddista il cibo non è visto solo come fonte di piacere e di convivialità ma è un canale privilegiato di comunione con il divino. Non a caso il tema del paradiso è spesso associato all'immagine del banchetto celeste. In particolare, secondo il buddismo tantrico indo-tibetano, il cibarsi sublima il senso del gusto. Attraverso la nutrizione buddista si libera l'anima, fino alla percezione del *Nirvana*, dove tutti i sensi sono purificati. Il primo precetto buddista insegna di "non uccidere", anzi di tutelare ogni forma di vita. L'alimentazione tradizionalmente prevalente nel Buddismo, quella vegetariana, è ritenuta una pratica essenziale per il risveglio spirituale dell'individuo. I codici della disciplina monastica buddista prescrivono le regole alimentari da seguire per raggiungere la perfezione spirituale. La dieta vegetariana non è il frutto di un'imposizione religiosa quanto di una scelta che il praticante compie quando raggiunge un alto livello spirituale. Mangiare carne è considerata un'azione violenta e contraria al Buddismo. La macellazione incontrollata di animali è assolutamente vietata in attuazione del precetto dato dal Buddha cioè di rispetto per la vita di tutte le sue forme. Esso è il pilastro delle scuole di pensiero religioso orientale, in particolare del buddismo, al fine di assicurare il progresso nel cammino spirituale. I codici prescrivono specifici orari dei pasti: in genere un solo pasto al giorno, col divieto di consumare cibo e bevande, tranne acqua, dopo mezzogiorno; una dieta particolare che impone l'astensione da alcuni alimenti e la pratica del digiuno. In particolare, è prescritta la "pratica della gentilezza" in relazione al consumo del cibo, per cui l'atto di alimentarsi supera l'ambito del mero sostentamento fisico per diventare uno strumento di perfezionamento spirituale. Cipolle, aglio e porri sono vietati perché ritenuti responsabili nella stimolazione degli organi sessuali così come the/caffè e bevande alcoliche che alterano la lucidità mentale; mentre si consiglia il consumo di vegetali e cereali perché capaci di procurare un effetto di equilibrio e benessere. A seconda del luogo in cui ci si trova o della scuola buddista che si segue, le regole alimentari mutano nonostante l'unicità del precetto religioso (i monaci tibetani ad esempio non sono vegetariani). Si sottolinea, inoltre, che i monaci hanno il compito di eliminare il desiderio per cui essi non possono scegliere il cibo che desiderano ma soltanto accettare l'offerta del donatore, qualunque essa sia. Il monaco, dunque, dovrà accettare anche l'offerta di carne e pesce senza mostrare alcun disgusto. La diffusione del Buddismo in Occidente ha portato a mutamenti di determinate tradizioni alimentari in Europa, come il consumo di carne, che si va leggermente riducendo. Nella cultura buddista il divieto di uccidere e di essere responsabili dell'uccisione di qualsiasi essere vivente è tassativo. In tal senso il commercio di animali da macello è uno dei 5 tipi di

affari a cui i seguaci laici del Buddha non dovrebbero dedicarsi poiché non costituiscono “retti mezzi di sostentamento”.

Anche la denominazione buddista della Sokka Gakkai ha tra i suoi compiti quello di educare i fedeli al rispetto dell'ambiente che li circonda, pur non imponendo determinate tipologie di cibo. Si preoccupa di regolare il rapporto tra le scelte alimentari dettate da precetti buddisti e l'emergenza ambientale. Tra i suoi obiettivi rientra l'educazione dei fedeli ai diritti umani, all'ecologia e alla tutela dell'ambiente. Il cibo non è visto solo come un mezzo di elevazione spirituale ma, attraverso un consumo consapevole, diventa occasione di responsabilità verso se stessi e verso l'ambiente, creando una stretta connessione tra natura, cultura e spiritualità.

**Codici alimentari indù.** Un altro esempio di codice alimentare è contenuto nei precetti dell'induismo la cui tradizione è costituita prevalentemente da pratiche e tabù alimentari ed impone di mangiare correttamente al fine di sintonizzarsi e di appropriarsi delle energie nascoste nel cosmo. Gli induisti credono che anche il cibo sia una manifestazione del *Prana*, una particolare vibrazione energetica che l'uomo può assorbire dalla pelle attraverso la respirazione e l'alimentazione con cui si estrae l'energia contenuta nel cibo e la si introduce nel corpo. Ciò comporta l'imposizione di una dieta strettamente vegetariana che vieta il consumo di animali e uova, nonché delle sostanze vegetali considerate fonte di contaminazione come aglio e cipolla. L'uso della carne è consentito soltanto se prima del consumo sia stata offerta agli dei o agli antenati o ancora se è stata prescritta a fini terapeutici (come ricostituente in caso di grave deperimento). Si osserva che il vegetarianismo degli Indù non deriva solo da un obbligo giuridico religioso ma anche da una rigida applicazione del principio di non violenza, tipico della tradizione indiana cui si accompagna il desiderio di offrire alla divinità cibo *prasad*. I Testi Sacri degli induisti non condannano soltanto coloro che mangiano la carne ma anche chi uccide l'animale, chi partecipa, chi la compra, chi la prepara e chi la serve. L'induismo ha fatto delle regole alimentari uno dei suoi dogmi di maggiore spessore; essi ritengono che la posizione sociale di un uomo e di un gruppo dipende anche degli alimenti che rifiuta di mangiare, poiché l'appartenenza a una casta gerarchicamente superiore comporta maggiori restrizioni alimentari. Il cibo è un veicolo di scambio, attraverso l'alimentazione si condividono meriti e demeriti sociali. Può comportare delle conseguenze negative sul piano del ciclo delle rinascite poiché se è proibito contamina i tessuti del corpo in cui si è trasformato. La marginalità sociale trova spesso espressione attraverso riferimenti alla sfera del cibo e quelli che sono chiamati “fuori casta” vengono definiti “gente che cucina i cani”. L'importanza del processo di alimentazione testimoniato dal fatto che il cibo nelle *Upanishad* è celebrato come *brahman*, l'assoluto e identificato con la vita stessa, poiché la fame e morte e la sazietà e compiutezza sono principi generali. Esistono inoltre i principi meramente spirituali e principi procedurali: tra i primi vi sono quelli inerenti al valore vitale degli alimenti

poiché il cibo appunto come dicevamo dà vita e i secondi a un insieme di riti e di regole. Non tutti possono essere atti a consumare gli stessi cibi, per evitare una contaminazione. Il brahmano (casta superiore) applica la pratica vegetariana più stretta; essa impone il divieto di consumare animali, uova e sostanze vegetali (come aglio e cipolla ritenute possibili fonti di contaminazione). La pratica del vegetarianismo attrae adepti anche delle classi sociali più alte dove si giunge per coerenza ad affermare che gli animali per essere considerati commestibili devono essere stessi vegetariani, per evitare l'avvio di un pericoloso circolo vizioso. Appaiono strettamente legate alla cultura del cibo anche il rito funebre della cremazione e le oblazioni di cibo post funebri. La prima regola alimentare da rispettare riguarda il luogo dove consumare il pasto: è richiesto un luogo aperto. Il fedele della religione induista può consumare gli alimenti leciti solo dopo averle offerti alla divinità; le bevande alcoliche, i liquori, vino e birra sono considerati impuri; parimenti proibito il consumo di tè o caffè. Non è ammesso il consumo di carne anche in forza della condanna di ogni forma di violenza e crudeltà. Le scritture vediche prescrivono che l'uomo debba nutrirsi preferibilmente di alimenti di origine vegetale e astenersi dall'uccidere creature per soddisfare i propri bisogni materiali.

**Codici alimentari taoisti.** Nel pensiero taoista il cibo è la chiave fondamentale per la salute dell'uomo, è fonte di longevità. Esso consente di allontanarsi dal decadimento del mondo contemporaneo. Il cibo è classificato secondo la quantità di energia e di azione che apporta all'organismo e si basa sui consueti 5 elementi (acqua, legno, fuoco, terra e metallo) e sul rapporto dinamico tra *Yin* e *Yang*. Le religioni orientali si caratterizzano in generale per il particolare rapporto che lega il cibo agli equilibri tra mente, corpo e ambiente.

**Regole alimentari ebraiche.** Nella cultura ebraica la caratterizzazione del cibo come dono della provvidenza divina contribuisce a chiarire il valore dell'invito espresso dal testo biblico a "benedire il nome di Dio", dopo essersi saziati e anche attraverso il ringraziamento per ciò che è stato donato. La tradizione rabbinica ha aggiunto altre benedizioni, legate al consumo del cibo, in particolare da recitare prima del pasto, non solo per allontanarsi da un atteggiamento vorace nei confronti di questo dono, ma anche per ottemperare al dovere di benedire Dio nel momento di una fruizione di un'opera del Signore. Il dovere di osservare le regole alimentari sussiste a partire dai 13 anni per i maschi e 12 per le femmine. Il termine "kosher" sta indicare l'idoneità del cibo essere consumato o la sua conformità a determinate regole alimentari, l'insieme delle quali si definisce "kasherut", vero e proprio regime alimentare. Il cibo non kosher è qualificato "taref", non adatto o improprio e, quindi, proibito. La macellazione rituale consiste nel taglio preciso della trachea ed esofago per mezzo di una lama affilatissima senza esercitare pressioni sul collo dell'animale, provocando un sanguinamento veloce che ne determina rapidamente la morte. E' una tecnica che richiede perizia e precisione, affidata un professionista il quale deve essere dotato di una specifica preparazione, cui si deve accompagnare una condotta di vita

irreprensibile e conforme ai precetti religiosi. Questa speciale procedura, seguita durante la macellazione rituale, secondo l'elaborazione rabbinica consentirebbe di trasfigurare l'uccisione di un essere vivente in un atto legittimo a vantaggio dell'uomo. Il calendario religioso ebraico prevede sette digiuni, con diversi significati. Tra i divieti particolari vi è quello di consumare insieme carne con latte o suoi derivati.

Si osserva che, nel diritto italiano, vi è una previsione contenuta nell'Intesa con le comunità ebraiche, in cui si stabilisce che gli appartenenti alla fede ebraica, che prestano servizio nelle forze armate e di polizia, ricoverati in strutture sanitarie e carcerarie hanno il diritto di osservare, dietro espressa richiesta, le prescrizioni alimentari della loro fede, purché ciò avvenga "a costo zero" per le istituzioni statali. Tale ultima circostanza induce a qualificarlo come un diritto prevalentemente negativo e non già come diritto positivo.

**Regole alimentari islamiche.** Lecito, in arabo, è "halal", ecco dunque per quale motivo la lista di alimenti che è consentita nella dieta delle persone di religione islamica viene definita così. A loro si contrappongono i cibi e le bevande proibite, "haram", che vengono considerate pericolose per il corpo e per lo spirito. Le ragioni all'origine di questa distinzione, infatti, sono legate in parte a motivazioni igieniche e sanitarie: consumare carne di maiale, anticamente, poteva essere pericoloso per l'uomo poiché, cibandosi di scarti e carcasse, il suino poteva trasformarsi in portatore di malattie. D'altro canto, il divieto di consumare qualsiasi tipo di bevanda alcolica pare abbia origine nel fatto che vino e distillati possono portare ad alterazioni della percezione e far male all'organismo.

Gli studiosi musulmani classificano atti, oggetti e condotte secondo cinque categorie normative: obbligatoria, raccomandata, neutrale, disapprovata e proibita (haram). Il Corano, gli hadith e le scuole di diritto islamiche hanno comunque usato una maggiore varietà di termini per esprimere queste nozioni. Tra questi, "halal" è probabilmente il più popolare sia nel mondo musulmano che in Occidente. Questo termine, che è ampiamente conosciuto è generalmente tradotto come "ammissibile" e si riferisce a "una categoria aperta che si applica a tutto ciò che non è proibito. In effetti, il termine "halal" è generalmente associato ai prodotti alimentari e alle bevande che i musulmani sono autorizzati a consumare. Ma la religione è un fattore importante che influenza non solo le scelte alimentari, ma anche, più in generale, il comportamento e l'atteggiamento del consumatore. Pertanto, non dovrebbe sorprendere che al giorno d'oggi la categoria degli "halal" si sia estesa anche a finanziamenti, assicurazioni, cosmetici, medicinali e persino turismo. Solo per fare un esempio, il porto di Rotterdam è stato il primo porto "halal" certificato in Europa.

L'Islam è non soltanto un credo religioso ma anche una regola di vita quindi regola anche gli atti del vivere quotidiano, tra i quali l'alimentazione, che è anche un importante fattore di identificazione comunitario. Il cibo nel pensiero islamico è una grazia Divina. Pertanto, è raccomandato: 1. menzionare il nome di Allah prima di accedere al pasto

e alla sua conclusione; 2. essere composti mentre si mangia; 3. usare la mano destra; 4. non eccedere nel cibo (il divieto di ingordigia non rimanda soltanto alla prescrizione di una moderazione, ma sottintende anche una disponibilità generosa verso i più poveri). Il valore etico sociale dell'alimentazione è particolarmente evidente nel periodo del Ramadan cui sono tenuti tutti i mussulmani (il Corano dispensa dal digiuno soltanto le persone anziane, i deboli, i minorenni, i malati psichici, i viaggiatori, le donne incinte e in allattamento).

L'Islam, inoltre, vieta espressamente l'uso del vino e di tutte le bevande che hanno poteri inebrianti, l'uso di droghe, sostanze stupefacenti. L'inosservanza del divieto configura peccato di miscredenza.

**La certificazione halal/kosher.** Per gli islamici e gli ebrei vigono particolari regole con riferimento alla macellazione degli animali. Attualmente il rispetto di tali regole religiose pone un ulteriore problema di compatibilità giuridica con la necessità di stabilire un bilanciamento tra il rispetto delle prescrizioni alimentari religiose e i diritti degli animali (di recente istituzione giuridica). Il benessere degli animali assume, quindi, in tale prospettiva il carattere di una suggestione religiosa sia che la si intenda in senso negativo (quindi macellazione) che positivo (culto degli animali). Sono tutte situazioni che sembrano rientrare in quelle di riti religiosi e tradizioni culturali, protette non solo dalla nostra Costituzione ma anche a livello europeo dal Trattato di Lisbona del 2009. I principi normativi che rilevano per la libertà religiosa alimentare sono: il diritto alla libertà religiosa, il pluralismo religioso e il diritto all'autonomia delle denominazioni/confessioni religiose. Le certificazioni alimentari religiose, in particolare "halal" e "kosher", sono strumentali rispetto al diritto alla libertà religiosa, che comprende il diritto di osservare le regole dietetiche religiose e che è garantito dall'art. 19 della Costituzione.

L'espansione della cultura del consumo musulmana e l'insistenza generale sul dibattito sulle sostanze impure ha acquisito un valore simbolico crescente. Inizialmente destinati a certificare la carne macellata ritualmente, i certificati "halal" sono diventati una strategia di marketing visibile per pubblicizzare tutti i tipi di prodotti approvati islamicamente ai consumatori musulmani, specialmente in contesti diasporici. Ma la certificazione "halal" al giorno d'oggi va anche oltre il rispetto di un diritto umano e influisce fortemente anche sulla dimensione economica. La crescente complessità della produzione alimentare si traduce in una situazione in cui non è sufficiente determinare se un ingrediente proibito è assente, ma è necessario promuovere un approccio generale: pulizia e disinfezione; materiali utilizzati durante la produzione, compresi grassi e oli; separazione di "halal" e "haram" (concesso/proibito) in tutte le fasi del processo di produzione. La contaminazione del cibo "halal" da parte di articoli "haram" dovrebbe essere evitata anche durante lo stoccaggio, l'esposizione e la vendita. Inoltre, si osserva come

la certificazione “halal” si è estesa ben oltre il settore dei prodotti alimentari e delle bevande e questa espansione ha ulteriormente ampliato le sue potenzialità economiche.

Negli Stati Uniti, un Paese particolarmente caratterizzato da una popolazione multiculturale, già prima degli anni '90 molte aziende del settore avevano messo a disposizione delle comunità ebraiche i cibi *kosher*, prodotti nel rispetto delle loro regole religiose alimentari. Tali cibi erano spesso comprati anche dagli immigrati musulmani che adattavano le proprie scelte alimentari a ciò che era disponibile sul mercato in quel periodo, pur di non disattendere la propria fede religiosa. A partire dal 2000 anche negli Stati Uniti si è cominciato a sviluppare un mercato alimentare *halal*. In Europa a dominare il mercato “halal” e “kosher” sono la Francia, la Russia e il Regno Unito.

**Normativa in Italia.** Un primo intervento si è avuto con la legge n.439 del 1978 che, in attuazione di una direttiva della Comunità Europea “sullo stordimento degli animali prima della macellazione” disponeva che potessero essere autorizzati speciali metodi di macellazione, in osservanza di riti religiosi, previa autorizzazione con decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro dell'Interno. Un decreto del 1980 ha disposto l'autorizzazione alla macellazione degli animali, secondo i riti religiosi ebraico e islamico che autorizza la macellazione, senza preventivo stordimento, eseguita secondo i riti ebraico e islamico, da parte delle rispettive comunità.

E' interessante notare che i consumatori interessati non sono solo i musulmani, che si aspettano di utilizzare prodotti coerenti con le loro norme religiose, ma anche i non musulmani che si rifiutano di acquistare inconsapevolmente quegli stessi prodotti. Questo metodo di macellazione (animali macellati senza stordimento precedente) - in Italia come in altri Paesi europei - è consentito solo se richiesto da un rito religioso e purché siano rispettate alcune condizioni. In particolare, può essere eseguito solo durante un periodo di macellazione, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, e purché i bovini siano trattenuti meccanicamente prima della macellazione. Come è noto, un numero crescente di consumatori si oppone al massacro, senza precedenti stordimenti, ritenendo che causi più dolore agli animali rispetto al massacro convenzionale. Il problema che si pone a questo proposito è che parte della carne proveniente da animali macellati senza precedente stordimento sembra essere venduta sul mercato convenzionale senza essere etichettata come “halal” (o kosher) e essere acquistata inconsapevolmente dai consumatori, compresi quelli che si oppongono a questo metodo di macellazione. Il diritto dei consumatori alla trasparenza e all'accesso alle informazioni è stato preso in considerazione durante la stesura del Regolamento UE n. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, quando si è tentato di introdurre un requisito obbligatorio secondo cui "carne e prodotti a base di carne derivati da animali che non sono stati storditi prima della macellazione, ovvero che sono stati macellati ritualmente" dovrebbero essere etichettati come: "carne dal massacro senza stordimento ”.

La legislazione italiana non prevede una preclusione generale circa l'utilizzo di disegni e/o di simboli religiosi, sia in funzione descrittiva (quindi per indicare alcune caratteristiche di prodotti e servizi), sia in funzione distintiva (per differenziare i prodotti e servizi per cui sono utilizzati dagli altri del medesimo genere presenti sul mercato). Quindi i segni simboli religiosi possono essere utilizzati commercialmente con i soli limiti della tutela penale contro il vilipendio e il divieto di registrazione previsto dall'art. 10 del Codice della proprietà industriale, quando l'adozione come marchio appaia non consona. E' consentito anche l'utilizzo in commercio di termini quale "kosher" o "halal" che assumono un significato simbolico e sacrale riconducibile al patrimonio di una confessione religiosa e il cui uso in commercio può apparire funzionale alla pratica religiosa. Tali termini, se possono essere liberamente utilizzati non possono però essere monopolizzati da un singolo soggetto, attraverso la registrazione come marchio. Possono solo essere inseriti in un marchio che fondi su altri elementi la sua capacità distintiva, come ad es. il marchio *bio*.

L'Italia non ha un'agenzia statale incaricata della certificazione halal. Questa funzione è interamente riservata agli attori privati (aziende e autorità religiose) e non è regolata dalla legge dello Stato. Le autorità pubbliche non partecipano al monitoraggio e al rispetto degli standard "halal": non possono definire cosa sia "halal", poiché questa decisione alla fine appartiene alle autorità religiose musulmane. Sebbene le autorità secolari in Italia non siano direttamente competenti nella definizione di "halal", possono comunque regolarlo indirettamente: ad es. nei casi della pena per frode e della regolamentazione dei marchi e delle etichette, nel perseguimento della protezione dei consumatori e della trasparenza nei rapporti commerciali. I marchi sono uno degli strumenti a cui ricorrono gli organismi di certificazione halal. In Italia, i marchi commerciali halal, come qualsiasi altro marchio commerciale, sono regolati dal Codice della proprietà industriale. A differenza di altri Paesi europei, il sistema giuridico italiano non prevede un divieto assoluto di utilizzare simboli religiosi a fini commerciali. La certificazione "halal" garantisce che i musulmani possano effettivamente esercitare il loro diritto alla libertà religiosa, mangiando cibo prodotto coerentemente con le loro norme religiose. Tuttavia, la sua rilevanza non si limita alla protezione di una libertà fondamentale. In effetti, la crescita del mercato globale "halal" fa sì che la dimensione economica acquisisca un'importanza fondamentale. Questo vale sia per i Paesi a maggioranza musulmana che per quelli a minoranza. Anche in Italia attori economici e autorità pubbliche hanno mostrato un crescente interesse per la certificazione "halal".

Questo interesse ha portato alla firma nel 2010, di una Convenzione interministeriale per la promozione del marchio "Halal Italia", registrato dalla Comunità Religiosa Islamica (Co.Re.Is.), una delle principali organizzazioni musulmane in Italia. Come affermato nell'accordo stesso, il marchio è stato creato come una "certificazione di qualità riconosciuta dallo Stato italiano per esportare prodotti conformi alle norme coraniche" e per fornire "alle

associazioni e alle aziende interessate l'opportunità di entrare nei mercati dei Paesi a maggioranza musulmana". Tale Convenzione è stata firmata da quattro ministeri: 1) Affari esteri, 2) Sviluppo economico, 3) Salute e 4) Politiche agricole, alimentari e forestali. È interessante notare, ma non a caso, che la Convenzione non è stata firmata dal Ministero degli Affari interni, che è competente, tra l'altro, per la regolamentazione del diritto alla libertà religiosa e dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose. In effetti, la Convenzione ha chiarito che la sua logica era economica. Il testo è stato firmato alla luce dell'esperienza positiva di un progetto pilota sulla certificazione "halal" nel settore alimentare promosso nel 2009 dalla Regione Lombardia. Questo progetto aveva il duplice scopo a) fornire alle aziende opportunità commerciali nel sempre più importante mercato "halal", con circa 1,5 miliardi di consumatori e un valore di oltre 150 miliardi di euro, e b) introdurre le eccellenze alimentari lombarde nelle comunità musulmane in l'area del Mediterraneo e in Medio Oriente, in particolare negli Emirati Arabi Uniti.

**Interventi europei.** Con riferimento alla libertà religiosa dell'individuo la Corte europea dei diritti dell'uomo fermato con numerosi interventi giurisprudenziali che il diritto alla libertà religiosa tutela le scelte alimentari espressione di una determinata fede. Così nel caso *Jakobski c. Polonia* la Corte EDU nel 2006 ha ritenuto che il rifiuto, da parte dello Stato, di assecondare le esigenze alimentari vegetariane di un detenuto di fede buddista costituisce una violazione dell'art. 9. In un caso analogo, nel 2013, il caso *Vartici c. Romania* è stata affermata anche la possibilità per lo Stato di rifiutare il regime alimentare particolare, sulla base di una verifica in merito alla genuinità del sentimento religioso del richiedente. In un caso molto risalente *X. C. Regno Unito* il ricorso era stato giudicato infondato solo perché le autorità penitenziarie avevano offerto al ricorrente di religione ebraica un'alternativa nella forma di una dieta kosher vegetariana che gli aveva rifiutata. In linea generale, secondo la Corte EDU "l'osservanza delle regole dietetiche può essere considerata un'espressione diretta delle credenze nella pratica ai sensi dell'art. 9". In questa prospettiva, la certificazione "halal" può essere vista come un efficace strumento di protezione del diritto alla libertà religiosa dei musulmani, nella misura in cui li aiuta a scegliere prodotti coerenti con le loro preferenze orientate alla religione.

Diverso il caso deciso nel 2000 *Cha'Are Shalom ve Tsedek c. Francia* in cui è stato riconosciuto che la richiesta di tale associazione di macellare carne, secondo le modalità prescritte dall'ortodossia ebraica, rigettata dallo Stato francese non fosse in contrasto con l'art. 9 CEDU, perché era possibile reperire in maniera molto agevole carne "kosher" con soluzioni alternative.

**Normativa europea.** L'Unione Europea ha normato il tema della macellazione rituale con il Regolamento n. 1099 del 2009 che, nel disciplinare le modalità per la macellazione ha

riconosciuto agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità, ammettendo una specifica deroga per le uccisioni rituali religiose.

In una sentenza del 2019, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha concluso che le norme giuridiche dell'UE in questione "devono essere interpretate come non autorizzanti l'apposizione del logo biologico dell'UE su prodotti derivati da animali che sono stati macellati conformemente con riti religiosi senza essere prima storditi ", essendo importanti" assicurare che i consumatori siano rassicurati sul fatto che i prodotti con il logo biologico dell'UE siano stati effettivamente ottenuti nel rispetto dei più alti standard, in particolare nel settore del benessere degli animali".